

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |  |   |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro             | Presidente  |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia<br>(Estensore)  |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Dott. Dario Purcaro                    | Membro designato dal Conciliatore Bancario<br>Finanziario   |
| - Avv. Franco Estrangeros                | Membro designato da Confindustria, di<br>concerto con Confcommercio,<br>Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 15 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Con ricorso datato 2 febbraio 2010 la ricorrente affermava che, il 6 giugno 2008, aveva stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento di € 16.000,00, per la concessione del quale l'intermediario le aveva «*imposto la stipula di un contratto assicurativo accessorio al principale da pagarsi anticipatamente per € 1.664,87*» oltre all'applicazione di € 256,00 di spese, portando dunque l'ammontare del credito richiesto da € 16.000,00 a € 17.920,87.

Sosteneva, inoltre, che il programma assicurativo era parte integrante del modulo di richiesta del finanziamento e la firma era obbligatoria, in quanto, in mancanza di adesione, il finanziamento non sarebbe stato rilasciato.

Nel mese di aprile 2009, alla ricorrente perveniva un "Avviso di registrazione nei sistemi di informazioni creditizie" in seguito al quale formulava all'intermediario, in data 29 aprile 2009, formale reclamo, con il quale diffidava l'intermediario medesimo dall'effettuare eventuali segnalazioni o registrazioni del proprio nominativo nelle "Centrali interbancarie" e, in ogni caso, dall'utilizzare dati inerenti alla sua persona.

In particolare, la ricorrente segnalava che il credito vantato dall'intermediario era coperto dalla sopra citata assicurazione, accessoria al contratto di finanziamento, azionata a seguito di un sinistro avvenuto in data 11 dicembre 2008, regolarmente denunciato ed antecedente alle rate impagate.

Ciò premesso, la ricorrente sosteneva che il mancato pagamento del dovuto, per cause coperte da polizza assicurativa, non poteva essere considerato ritardo o inadempimento agli impegni contrattualmente assunti.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con un ulteriore reclamo del 9 dicembre 2009, la ricorrente contestava inoltre all'intermediario l'addebito di interessi usurari (emerso a seguito di perizia econometrica) e l'inadempimento – da parte della compagnia assicuratrice – del contratto di assicurazione accessorio al finanziamento, in relazione al sinistro avvenuto in data 11 dicembre 2008 e regolarmente denunciato.

Non avendo ricevuto risposta nei trenta giorni successivi alla ricezione del reclamo, la ricorrente si rivolge dunque all'Arbitro Bancario Finanziario in data 2 febbraio 2010, sostenendo l'usurarietà degli interessi pattuiti con l'intermediario, ai sensi dell'art. 4, L. 108/96 in quanto nella voce "interessi" devono essere computate tutte le commissioni addebitate a qualsiasi titolo alla cliente.

Inoltre, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, l'intermediario avrebbe violato la sua privacy affidando a terzi il recupero dei crediti vantati, divulgando i dati personali della stessa e minacciando *"la leva del discredito commerciale mediante iscrizione di un credito, in parte nullo, nelle centrali di Allarme interbancario"*.

Tutto ciò premesso, formulava all'Arbitro Bancario Finanziario le seguenti richieste:

- "1) ordinare [all'intermediario] di portare gli interessi usurari, documentalmente dimostrati dalla perizia contabile allegata, a rimborso del capitale così come previsto per Legge;*
- 2) trasmettere la notizia di reato alla Procura della Repubblica competente;*
- 3) ordinare [all'intermediario] di defalcare l'importo della copertura assicurativa pagata dal capitale;*
- 4) ordinare [all'intermediario] la cancellazione immediata e retroattiva di ogni segnalazione pregiudizievole immessa abusivamente nei circuiti CRIF, Experian, Centrale Rischio Banca d'Italia, CARTER in quanto discendente da contratto usurario e, quindi da illecito penale;*
- 5) riconoscere [alla ricorrente] un danno di € 25.000,00 a ristoro delle ripetute violazioni della privacy, delle telefonate intimidatorie ed effettuate tramite soggetti non autorizzati al trattamento dei dati personali, delle abusive segnalazioni nelle Centrali di allarme bancario, del discredito commerciale e creditizio, dell'illecito civilistico compiuto con la vendita di un contratto di assicurazione palesemente inadatto venduto con la vessatoria clausola dell'obbligatorietà e contrario anche al messaggio pubblicitario;*
- 6) divulgare il disposto dell'Arbitro Bancario, in caso di accoglimento della richiesta, su un giornale economico nazionale a fini pubblicistici e di parziale restituzione della dignità creditizia;*
- 7) decidere, anche in caso di contumacia della Banca, in base alla documentazione presentata."*

L'intermediario presentava le proprie controdeduzioni con nota pervenuta in data 23 febbraio 2010.

Preliminarmente rilevava che la ricorrente, allo stato dei fatti, aveva pagamenti in arretrato per un importo di € 3.467,61 oltre ad interessi di mora e spese, ragione per cui si era ritenuto opportuno affidare il recupero del suddetto debito ad un'agenzia esterna, determinando inoltre l'invio del nominativo della ricorrente ai sistemi di informazioni creditizie ai quali lo stesso aderiva.

Quanto sopra era comunque avvenuto nel *«pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Codice Deontologico sui Sistemi di Informazioni Creditizie e nei limiti dell'informativa sul trattamento dei dati personali»*.

Con riferimento alle contestazioni in tema di interessi usurari e anatocismo, l'intermediario rilevava che il tasso annuo effettivo globale (TAEG) applicato al contratto in oggetto nella misura del 18.27 % era perfettamente in linea con le rilevazioni trimestrali dei tassi effettivi globali medi applicati dalle banche e dagli intermediari finanziari, riferite al periodo 1 aprile 2008 – 30 giugno 2008, ai sensi della normativa in materia di usura.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con riferimento invece al contratto di assicurazione, sottoscritto dalla ricorrente, l'intermediario precisava trattarsi di prodotti accessori ai finanziamenti, *“la cui adesione è sempre lasciata alla discrezionalità dei nostri clienti e, in quanto facoltativi, non sono in nessun caso vincolanti per l'accettazione della proposta contrattuale”*. Il riquadro presente nel contratto, infatti, recava l'indicazione *“facoltativo”* e conteneva il seguente avviso: *“L'assicurazione è facoltativa e non è requisito per ottenere il prestito. La sua scelta non influisce sulle nostre decisioni di credito”*.

Quanto alla mancata attivazione della copertura assicurativa, l'intermediario allegava una copia della lettera di risposta inviata, in data 13 luglio 2009, dalla compagnia assicuratrice alla ricorrente, nella quale veniva evidenziato che il sinistro denunciato non rientrava tra gli eventi coperti dalla polizza assicurativa sottoscritta.

Tutto ciò premesso, ritenendo il proprio comportamento conforme all'ordinamento e al quadro regolamentare vigente, l'intermediario chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario il rigetto del ricorso.

Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 15 aprile 2010.

### DIRITTO

La prima questione sottoposta all'attenzione del Collegio verte in ordine alla asserita usurarietà degli interessi praticati dall'intermediario nell'ambito del contratto di finanziamento oggetto della controversia.

A questo riguardo, giova precisare che a venire in discussione è, nello specifico, la necessità o meno di computare, nella misura degli interessi da confrontare con il tasso soglia trimestralmente rilevato ai fini antiusura, anche i costi connessi alla stipula, contestualmente al contratto di credito, da parte della ricorrente di una polizza assicurativa, secondo la ricorrente medesima di natura obbligatoria ai fini della concessione del finanziamento.

A prescindere, infatti, dai costi di detta polizza, i tassi applicati dalla banca non possono all'evidenza essere qualificati come usurari: e ciò in quanto il contratto di finanziamento in essere prevedeva un TAEG in linea con le rilevazioni trimestrali dei tassi effettivi globali medi praticati in relazione a quella tipologia di operazione creditizia nel periodo in cui si è perfezionato il rapporto (ossia aprile – giugno 2008).

Secondo quanto affermato dall'intermediario, nel calcolo di detto TAEG non sono state peraltro ricomprese le spese di assicurazione, in quanto tali importi, costituendo il premio assicurativo pattuito nell'ambito di un contratto di assicurazione meramente facoltativo, non devono essere fatti rientrare nel computo degli interessi applicati al finanziamento erogato dall'intermediario.

Di avviso contrario è, invece, la ricorrente, che sostiene la natura obbligatoria della polizza in discorso.

A tale riguardo, ritiene il Collegio che la doglianza della ricorrente sia infondata.

Secondo quanto risulta infatti dalla documentazione contrattuale prodotta (e, in particolare, sia dal contratto di finanziamento sottoscritto dalla ricorrente, sia dalle Condizioni generali di prestito personale, sia dalle Condizioni generali di assicurazione, sia ancora dalla Sintesi delle condizioni polizza), l'adesione al programma assicurativo ha natura facoltativa. Tale facoltatività è sottolineata in più punti, con l'esplicita precisazione che la decisione di aderire o meno al programma assicurativo non condiziona la decisione di concedere il prestito.

A questa stregua, correttamente l'intermediario non ha inserito i costi connessi alla polizza nel calcolo del TAEG applicato al contratto di prestito personale.

In ordine poi alla mancata attivazione della copertura assicurativa a seguito del sinistro avvenuto in data 11 dicembre 2008, antecedente alle rate impagate, è da rilevare come



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'intermediario abbia in giudizio prodotto una copia della lettera di risposta inviata dalla compagnia assicuratrice nella quale si evidenzia che il sinistro denunciato dalla ricorrente non rientra tra gli eventi coperti dalla polizza assicurativa sottoscritta, così come previsto dall'art. 6 delle Condizioni generali di assicurazione. Sotto questo profilo, dunque, di nulla ha da lamentarsi nei confronti dell'intermediario la ricorrente.

Per quanto concerne, infine, l'intervenuta segnalazione del nominativo della ricorrente nei sistemi di informazioni creditizie, nonché nella Centrale d'Allarme Interbancaria, non pare al Collegio che la medesima integri un comportamento illegittimo da parte dell'intermediario,. Risulta infatti documentalmente provato dagli estratti conto, e non contestato dalla ricorrente, che la stessa avesse accumulato un debito per l'importo di euro 3.467,61, il recupero della cui somma era stato affidato ad un'agenzia esterna.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO